

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1 PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

PreMESSA che: a) l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle attività; b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art.85 Cod. Consumo), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al fondo di Garanzia di cui all'art.18 delle presenti condizioni generali di contratto.

La nozione di pacchetto turistico (Art.84 Cod. Consumo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ... che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico".

2 FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970, nonché dal Codice del Consumo.

3 INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDE TECNICHE

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi di autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione (Art.89 Digs. 206/2005);
- cambio di riferimento ai fini degli adempimenti valutari, giorno o valore.

4 PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale - cartaceo o elettronico - compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente che ne riceverà copia. Unitamente alla prenotazione, dovranno necessariamente pervenire ad Aliblu le "Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici" di Aliblu debitamente firmati dal contraente.

L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto solo nel momento in cui Aliblu di Choose Travel Italia srl invierà al cliente, o per mezzo di un sistema telematico, al cliente eventualmente presso l'agenzia di viaggi venditrice.

L'agenzia di viaggi venditrice, in possesso di regolare licenza, rilascerà al consumatore, ai sensi dell'art.6 del Decr. Leg. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo.

Si dà atto che l'agenzia di viaggi venditrice ha nei confronti dell'organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art.1.3 CCV oltre che di venditore ex art.4 decr. leg. 111/1995, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta saranno fornite dall'organizzatore in regola adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'Art.87 comma 2 Digs 206/05 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

5 PAGAMENTI

All'atto della conferma della prenotazione o all'atto della richiesta impegnativa (valide solo se accompagnate dalle presenti condizioni generali di vendita firmate dal contraente), dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione e l'intero costo individuale di gestione pratica. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al momento della conferma della prenotazione, ovvero all'atto della richiesta impegnativa. Il mancato ricevimento da parte dell'organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, ritenendo obbligata l'agenzia di viaggi venditrice per tutte le spese e penali che l'organizzatore sarà costretto a sopportare. Il

contraente o consumatore è solidalmente responsabile con l'adv per il mancato pagamento, nel caso specifico Aliblu di Choose Travel Italia s.r.l. è autorizzata a rivalersi verso il consumatore stesso che prenotando con Aliblu accetta. Peraltro l'organizzatore riconoscerà come regolarmente avvenuti i pagamenti effettuati dal consumatore al proprio mandatario agente di viaggio sempreché gli stessi risultino conformi agli accordi conclusi per iscritto tra lo stesso organizzatore e quest'ultimo.

6 PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati su questo catalogo sono espressi in Euro. Essi potranno essere variati fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza delle variazioni di diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse portuali e aeroportuali.

- costi di trasporto incluso il costo del carburante.

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incidranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

I prezzi non comprendono le eventuali imposte che dovessero gravare i servizi alberghieri, istituite nel corso di validità del presente accordo.

7 RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penale, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
- Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
 - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata da Aliblu di Choose Travel Italia s.r.l. si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5, 1° comma - oltre ai costi individuali di gestione pratica e assicurativi - le penali di cui di seguito indicate (il calcolo dei giorni non include quello del recesso e la comunicazione deve comunque pervenire in un giorno lavorativo - sabato escluso - antecedente a quello di inizio del viaggio).

- Pacchetti turistici e/o soggiorni in formula alberghiera e/o soggiorni in formula residence:
- 10% della quota fino a 30 giorni prima dell'inizio del viaggio;
- 30% della quota da 29 a 21 giorni prima dell'inizio del viaggio;
- 50% della quota da 20 a 8 giorni prima dell'inizio del viaggio;
- 75% della quota da 7 a 5 giorni prima dell'inizio del viaggio;
- 100% della quota nei 4 giorni prima dell'inizio del viaggio.

Per tutte le combinazioni nessun rimborso spetta al viaggiatore che non si presenta all'inizio del soggiorno o lo interrompe quando già intrapreso. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

N.B. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.

8 ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto ricercate alternativamente, i diritti di cui al secondo comma del precedente art. 7 e nelle modalità di cui al successivo 3° comma, sempre che l'annullamento non dipenda da fatto allo stesso imputabile.

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annulla-

mento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo.

L'organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ., restituirà al consumatore il doppio di quanto effettivamente pagato dal consumatore e materialmente incassato dall'organizzatore, a meno che il recesso dell'organizzatore dipenda da una delle ipotesi previste dagli artt. 12 e 13 d. lgs. 111/95 (forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento numero minimo partecipanti) e dalla mancata accettazione da parte del cliente delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall'organizzatore (ai sensi dell'art. 13 comma 1 d.lgs. 111/95).

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitorie secondo quanto previsto dal precedente art. 6, 4° comma.

9 MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10 SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
- il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (Art.89 Digs. 206/05) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto;
- il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata preventivamente.

Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

11 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regola di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni.

Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

12 CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CE cui il servizio si riferisce - al fine di indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere offerte e di rendere consapevole ed informata la scelta del consumatore - il tour operator si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria valutazione qualitativa della struttura ricettiva. Inoltre corre obbligo evidenziare che l'individuazione degli alberghi sulle cartine è solo di massima.

13 REGIME DI RESPONSABILITÀ

Aliblu di Choose Travel Italia s.r.l. declina ogni responsabilità sulla veridicità di quanto pubblicato che viene fornito dalle strutture o società di riferimento che ne sono direttamente responsabili. Aliblu di Choose Travel Italia s.r.l. fa presente che le strutture non sono state dallo stesso visionate e che la commissione viene ritenuta quale compenso per il solo servizio di pubblicare quanto fornito dalle strutture e prenotare quanto richiesto dal contraente direttamente o per il tramite dell'adv, pertanto, prenotando con Aliblu di Choose Travel Italia s.r.l. viene espressamente accettato l'assunzione di Aliblu di Choose Travel Italia s.r.l. da un eventuale giudizio legale intrapreso dal contraente o terzi. Viene altresì accettato e dichiarato dal contraente o cliente o terzi che qualsiasi reclamo, diffida o risarcimento venga inviato direttamente alla struttura o società fornitrice di riferimento.

Aliblu di Choose Travel s.r.l. comunica che nelle ipotesi di chiusura o indisponibilità delle elencate strutture che non sia imputabile a volontà, dolo, o colpa grave di Blu Travel s.r.l. e precisamente: Hotel Villaggio Paradise, Club Hotel Laconia, Blu hotel Morisco, Club Rina Hotel, Blu Salento Village, Dolmen Sport Resort, nessun risarcimento sarà dovuto al cliente oltre la semplice restituzione di quanto già corrisposto a titolo di acconto.

Le cartine pubblicate ed i riferimenti alberghieri sono solo indicativi e di massima, senza precisione alcuna.

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, solo nel caso le stesse vengano effettuate da lui personalmente, non nel caso che l'inadempimento derivi da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario, dall'errata consulenza o vendita non adeguata al tipo di clientela prenotata e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

Aliblu di Choose Travel Italia s.r.l. precisa che non opera alcuna assistenza né presso le strutture né in modo diverso, pertanto il cliente, prima della partenza, e per la vacanza prenotata, può chiedere qualsiasi delucidazione in merito.

Il cliente accetta di firmare le condizioni generali di vendita di pacchetti turistici presso l'agenzia di viaggi intermediaia, la quale ha l'obbligo di conservare il contratto per ogni eventuale richiesta di Aliblu di Choose Travel Italia s.r.l.

Il cliente dichiara che Aliblu di Choose Travel Italia s.r.l. ha adempiuto ai suoi obblighi stabiliti dal Codice del Consumo e in modo particolare ha rispettato l'applicazione degli art. 86, 87 e 88 Cod. Consumo.

Per espressa accettazione dell'art. 13 che precede.

firma del contraente

14 LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità; e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5.000 Franchi oro geminali per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV.

15 OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per contratto.

L'organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.

16 RECLAMI E DENUNCE

Il consumatore deve denunciare sotto forma di reclamo le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o

realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi ai fini di consentire alla struttura o società di gestione di porvi tempestivo ed efficace rimedio.

Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, alla struttura alberghiera, residence o villaggio o società di gestione o riferimento, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17 ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18 FONDO DI GARANZIA

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 Decr. Leg. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

- rimborso del prezzo versato;
- il suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze impetibili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n.349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.

19 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia dipendente dall'applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di S. Maria Capua Vetere.

ADDENDUM Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

A) Disposizioni normative

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché delle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) Condizioni di contratto

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 13; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Privacy: si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge n.196/2003 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali, in ogni caso, non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

firma del contraente

SCHEDE TECNICHE

Organizzazione tecnica: CHOOSE TRAVEL ITALIA S.R.L., Aversa (CE). Autorizzazione: Regione Campania, decreto 583.

Polizza: n° 21.057 con la compagnia Europe Assistance. Validità del catalogo Mareitalia 2009: dal 01/03/2009 al 31/01/2010.

Autorizzazione A.P.T.: In richiesta. Materiale fotografico: Archivio Choose Travel, Alberghi, Uffici del Turismo e forniti dai corrispondenti. Opuscolo pubblicitario non in vendita I.P.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L. 269/98: la Legge Italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.